

**ORDINE DEL GIORNO  
N. 234**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
EDILIZIO TIPO PER CHIARIRE LA  
TIPOLOGIA DI SOTTOTETTO DA  
ESCLUDERE DA SUL E VOLUMETRIA.**

*Presentato dai Consiglieri regionali:*

*ROSTAGNO ELVIO (primo firmatario), MIGHETTI PAOLO  
DOMENICO, VALLE DANIELE*

*Protocollo CR Reg. Emerg. n. 12  
Presentato in data 26/02/2015*

sottotetto  
e ppoletto  
SA

AH. IS.  
L

12.25  
26/2/2015



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

19:03 26 FEB 2015 001000 000451

PROT. REGISTRO DI ENERGENZA  
N° 12 DEL 27/2/2015  
U. 2.18.2

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## ORDINE DEL GIORNO n° 234

collegato al Disegno di legge regionale n. 77 "Disposizioni regionali in materia di  
semplificazione"  
ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

**Oggetto: Modifiche al Regolamento edilizio tipo per chiarire la tipologia di sottotetto da  
escludere da Sul e volumetria**

*Il Consiglio regionale del Piemonte,*

**premessò che**

- con la legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*), la Regione Piemonte ha promosso il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici;
- in base alla suddetta disposizione normativa sono definiti "sottotetti" i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura, il loro recupero a fini abitativi è consentito ove siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dalla normativa vigente;

**considerato che**

- con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999 riguardante il "regolamento edilizio tipo" il Consiglio regionale del Piemonte ha ritenuto di attuare le prescrizioni dell'articolo 87, commi 7 e 8, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela e uso del suolo*);
- nel suddetto Regolamento, al Titolo III, articolo 18 è contenuta la definizione di superficie utile lorda della costruzione (Sul): "la somma delle superfici utili lorde di tutti i

*piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano”;*

- al successivo articolo 20 è invece contenuta la definizione di volume della costruzione (V): *“la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l’altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. Per l’ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l’altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.”;*

**ritenendo che sia opportuno**

- definire nel regolamento edilizio tipo sopra richiamato quale tipologia di sottotetto sia esclusa dal conteggio della Sul e, quindi, della volumetria;

**SI IMPEGNA**

- a modificare il Regolamento di cui alla D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999, affinché sia definita la tipologia di sottotetto da escludere da Sul e volumetria, con l’obiettivo di rendere conteggiabili tutti gli spazi fruibili;

**IMPEGNA ALTRESI’**

**la Giunta regionale**

- a rendere perentorio il recepimento nel minor tempo possibile di tale modifica da parte dei Comuni nei propri regolamenti edilizi, stabilendo che, in caso di mancato recepimento, operi il potere sostitutivo della Regione.

*Torino, 24 febbraio 2015*